

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1250)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1960 (V. Stampato n. 2521)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 13 OTTOBRE 1960

**Provvidenze creditizie a favore di aziende agricole danneggiate
da eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sui prestiti concessi dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario con proprie disponibilità a favore di aziende agricole che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e per gli scopi in esso previsti, può essere concesso un contributo dello Stato della misura annua costante del 3 per cento e del 3,90 per cento in modo da ridurre rispettivamente al 3 per cento ed all'1,50 per cento a scalare il tasso d'interesse a carico delle ditte prestatarie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 della legge medesima per operazioni ad ammortamento quinquennale a rata co-

stante alle quali è esteso il beneficio della riduzione del bollo sulle cambiali contemplato al sesto comma dell'articolo 16 della legge predetta.

I prestiti di cui al precedente comma sono deliberati dagli Istituti e dagli Enti previo parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 2.

Il contributo dello Stato previsto al precedente articolo sarà corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in annualità o semestralità anticipate agli Istituti ed Enti mutuanti a decorrere dal 1° dicembre 1960 sulla base di elenchi mensili dagli stessi prodotti, restando gli Istituti ed Enti medesimi responsabili dell'impiego delle som-

me erogate per gli scopi di cui al richiamato articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Ciascuna annualità o semestralità di rimborso dei prestiti con i relativi interessi sarà garantita da privilegi con le norme e con gli effetti di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni.

Per la parte non in contrasto con la presente legge sono applicabili le disposizioni contenute nella citata legge n. 1760.

Art. 3.

Per la concessione del contributo statale di cui all'articolo 1 della presente legge, a

favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e da avversità atmosferiche verificatesi anche posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 21 luglio 1960, n. 739, è autorizzata la spesa di lire un miliardo in ragione di lire 200 milioni per ciascun esercizio finanziario dal 1960-61 al 1964-65.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61 si fa fronte mediante corrispondente aliquota del provento relativo all'arrotondamento a lire cento delle frazioni minori di lire cento nella liquidazione delle imposte di registro.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.